



FM BOLOGNA NOTAI
dott. Stefano Ferretti
dott.ssa Elena Morganti
Via de' Carbonesi n. 11
40123 Bologna
Tel.: 051 6440475
info@fmbolognanotai.it

Repertorio n° 24.223

Raccolta n° 8.456

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 16 ottobre
2020 DELLA SOCIETA' "I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE
AUTOMATICHE S.p.A."**

(Delibera di fusione: società incorporante)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciassette ottobre duemilaventi in Bologna, nel mio studio di Via de' Carbonesi 11.

Io sottoscritto **dott. STEFANO FERRETTI, Notaio in Bologna**, iscritto nel Distretto Notarile di Bologna, avendo assistito alle attività di riunione del Consiglio di Amministrazione della infracitata società procedo ai sensi dell'art. 2375 codice civile a richiesta della società medesima alla redazione del relativo verbale.

Trattasi della società

"I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A."

(di seguito, per brevità, "IMA" o la "Società"), con sede in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia nn. 428-442, capitale sociale Euro 22.470.504,68 (ventidue milioni quattrocentosettantamila cinquecentoquattro virgola sessantotto), interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna e codice fiscale 00307140376, Repertorio Economico Amministrativo n.ro BO-149288, il cui Consiglio di Amministrazione

si è riunito

in audio-video conferenza a mente dell'art. 106 del D.L. 18/2020 e successive proroghe e modificazioni essendo stato convocato in data 16 (sedici) ottobre 2020 (duemilaventi) alle ore 10,30 (dieci e trenta minuti primi)

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Omissis
2. Fusione per incorporazione di CORAZZA S.p.A. a socio unico, con sede legale in Bologna alla Via Natalino Corazza n. 9 (Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna 13042650153) nella I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. con sede in Ozzano Emilia alla Via Emilia n. 428/442 (Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna 00307140376).
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis
8. Omissis
9. Omissis
10. Omissis

Do atto pertanto di quanto segue

Alle ore dieci e trenta minuti del giorno 16 (sedici) ottobre 2020 (duemilaventi) iniziano i lavori consiliari.

Assume la presidenza il signor **VACCHI dr. ALBERTO**, nato a Bologna il giorno 17 febbraio 1964, domiciliato per la carica in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia nn. 428-442, nella sua qualità di Presidente del

Consiglio di Amministrazione della predetta società "I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A." della cui identità personale io Notaio sono certo, collegato in video-conferenza, e mi richiede di redigere il verbale delle deliberazioni che il Consiglio di Amministrazione dovesse adottare relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, omettendo la verbalizzazione notarile degli altri punti all'ordine del giorno.

Mi conferma in primo luogo che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato in data 16 (sedici) ottobre 2020 (duemilaventi) alle ore 10,30 (dieci e trenta minuti primi) in audio-video conferenza a mente dell'art. 106 del D.L. 18/2020 e successive proroghe e modificazioni con comunicazione in data 12 ottobre 2020.

Dichiara altresì preliminarmente il Presidente dopo aver rivolto a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto:

- che il sistema di audio-video collegamento è costituito nello specifico dalla piattaforma WEBEX, a cui si accede con le credenziali comunicate agli aventi diritto, così da consentire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- che per il Consiglio di Amministrazione è video-collegato il Presidente medesimo come sopra evidenziato nonché il Consigliere Delegato signor Giovanni Pecchioli ed i Consiglieri Andrea Malagoli, Luca Poggi, Marco Vacchi, Gianluca Vacchi, Maria Carla Schiavina, Paolo Frugoni, Rita Rolli, Stefano Cataudella, Alessandra Schiavina e Sonia Bonfiglioli; assenti giustificati i Consiglieri Valentina Volta e Cesare Conti;

- che del Collegio Sindacale sono collegati in audio video conferenza tutti i membri effettivi e quindi il Presidente dottor Francesco Schiavone Panni ed i Sindaci effettivi dott.ssa Roberta De Simone e dottor Riccardo Andriolo.

Quindi, constatata la tempestività e la regolarità della convocazione e la presenza dei Consiglieri e Sindaci sopra menzionati, dichiara giuridicamente idoneo il Consiglio di Amministrazione per deliberare quanto all'ordine del giorno che mette in discussione.

Alle ore 10,35 (dieci e trentacinque minuti primi) inizia la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

In via preliminare il Presidente ricorda che la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento al secondo punto all'ordine del giorno – concernente l'approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di società interamente posseduta da parte della Società in veste di incorporante - è espressamente prevista dall'art. 18 (diciotto) del vigente Statuto sociale, come consentito dal disposto dell'art. 2505 codice civile.

A questo proposito il Presidente precisa che sussistono le condizioni previste dalla citata norma per potere procedere all'approvazione del Progetto di Fusione da parte del Consiglio di Amministrazione ed in particolare:

(i) le società che partecipano all'operazione di fusione di cui all'ordine del giorno hanno rispettato le disposizioni di cui all'art. 2501 ter codice civile; nello specifico è stato predisposto il Progetto di Fusione (di seguito, per brevità, "Progetto di Fusione") ed è stato depositato presso il Registro Imprese di Bologna in data 11 settembre 2020 con Prot.

62451/2020 per "**CORAZZA S.p.A.**", con sede in Bologna (BO), Via Natalino Corazza n. 9, capitale sociale Euro 5.675.000 (cinquemilioniseicentosettantacinquemila) interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna, partita IVA e codice fiscale 13042650153, Repertorio Economico Amministrativo n.ro BO-485085 (di seguito, per brevità, "**Corazza**" o "Incorporanda") et in data in data 11 settembre 2020 con Prot. 62447/2020 per IMA; progetto acquisito in data 14 settembre 2020 per entrambe le partecipanti;

(ii) la Società ha rispettato le disposizioni di cui all'art. 2501 septies, comma 1, codice civile in ordine al deposito della prescritta documentazione presso la propria sede sociale;

(iii) in data 15 settembre 2020 IMA ha pubblicato sul quotidiano "MF" l'avviso, con il quale è stato dato atto che il Progetto di Fusione sarebbe stato sottoposto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2505 codice civile, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di IMA;

(iv) non sono state presentate richieste di soci di adozione della presente delibera da parte dell'organo assembleare, che siano rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art.2505, comma 3, codice civile;

(v) il Progetto di Fusione prevede l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2505 del codice civile in quanto IMA è titolare dell'intero capitale sociale di CORAZZA.

Ricorda infine:

- che la documentazione prevista dagli articoli 2505 e 2501 septies codice civile è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la sede amministrativa della Società, a decorrere dal **15 settembre 2020** la medesima è stata altresì resa disponibile sul sito internet della Società (www.ima.it) e, essendo la Società quotata emittente azioni, con le modalità previste dal Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti;

- che dalla data in cui il Progetto di Fusione è stato depositato presso la sede della Società non risultano rilevanti variazioni degli elementi dell'attivo e del passivo della Società;

- che per la fusione, per quanto si configuri come operazione con parte correlata ai sensi del "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, nonché della procedura adottata dalla Società in attuazione del medesimo Regolamento, rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 14 del Regolamento Consob e all'art. 5 della procedura adottata al riguardo da IMA.

///

Concluse le dichiarazioni preliminari, il Presidente riferisce quindi ai presenti le motivazioni che, in relazione all'esigenza di procedere alla semplificazione della struttura societaria del gruppo IMA e all'ottimizzazione nella gestione dei flussi finanziari all'interno del medesimo gruppo, hanno indotto a proporre la fusione per incorporazione in IMA di "CORAZZA" (di seguito, per brevità, "Fusione"). Passando agli aspetti tecnico giuridici della proposta, il Presidente ricorda pertanto che essendo l'intero capitale sociale di CORAZZA

detenuto da IMA - come meglio sopra precisato - risulta superfluo, a mente dell'art. 2505 codice civile, la relazione dell'organo amministrativo e la relazione peritale altrimenti richieste dalla legge e di cui agli articoli 2501 quinquies et 2501 sexies codice civile, trattandosi di fattispecie di fusione semplificata di società interamente posseduta.

Il Presidente conclude affermando altresì che la fattispecie in esame non rientra nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2501 bis codice civile e che non sussistono comunque fatti o circostanze che possano in alcun modo precludere l'applicabilità della disciplina in materia di "fusione di società interamente possedute" di cui al citato art. 2505 codice civile.

Al contestuale annullamento delle azioni di CORAZZA non seguirà alcuna attribuzione di azioni della Società, ma esclusivamente l'acquisizione nel patrimonio della società incorporante del complesso delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo all'Incorporanda e, dunque, senza che, in alcun modo, la partecipazione dei soci di IMA sia modificata nella sua consistenza e/o nel suo valore dalla Fusione.

L'essere fusione semplificata di società interamente posseduta rende così fuori luogo la determinazione di un rapporto di cambio e conseguentemente diventano superflue sia la relazione dell'organo amministrativo sia la relazione peritale come sopra esposto.

A questo punto della trattazione, il Presidente ripercorre i momenti salienti dell'iter che ha portato al Consiglio di Amministrazione di oggi ed evidenzia, in particolare, quanto segue:

(i) in data 11 settembre 2020 i rispettivi consigli di amministrazione di CORAZZA e della Società hanno redatto il Progetto di Fusione;

(ii) in data 11 settembre 2020 il Progetto di Fusione è stato depositato presso il Registro Imprese di Bologna ed è stato iscritto agli atti di detto Registro il seguente 14 settembre 2020 con gli allegati e la documentazione richiesti dalla legge;

(iii) in data 15 settembre 2020 è stata depositata presso la sede sociale tutta la documentazione prevista per legge.

Dichiara inoltre che, come risulta dal Progetto di Fusione, la situazione patrimoniale di riferimento, a mente dell'art. 2501 quater codice civile, è costituita:

- per IMA la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 redatta ai sensi dell'art. 154-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, nonché del Regolamento Emittenti emanato da CONSOB;

- per Corazza la situazione patrimoniale al 30 giugno 2020, comprensiva della documentazione di legge, approvata, in data odierna dall'assemblea dei soci della Società Incorporanda.

Precisa a questo proposito che dalla valutazione della situazione contabile e patrimoniale attuale della società Incorporante non risultano fatti o circostanze che abbiano in modo sostanziale modificato la rappresentazione patrimoniale della società medesima quale emergente dai sopra citati documenti.

Il Presidente precisa a questo proposito che con delibera dell'assemblea dei soci della società incorporanda Corazza in data 8 maggio 2020, verbalizzata con atto a ministero Notaio dr. Marco Maltoni, rep. n. 36.550 racc. n. 24.422, debitamente iscritto presso il Registro Imprese competente, la società Corazza medesima ha deliberato la riduzione del

capitale sociale a sensi dell'art. 2445 c.c. per un importo di Euro 10.000.000 (diecimilioni) mediante rimborso al socio unico IMA, già divenuta efficace per decorso dei termini di opposizione creditizia, a cui pertanto è seguito il trasferimento al socio medesimo della detta somma. Fermo restando questa precisazione, si evidenzia come rimangano comunque inalterate le ragioni che rendono opportuno l'attuazione della prospettata fusione, tenuto conto degli assets presenti nel patrimonio della incorporanda e delle possibilità di sviluppo delle attività che sono esercitate dalla medesima società, e tenuto conto altresì che, sul piano della legittimità giuridica, non sussistono impedimenti all'attuazione di detta fusione.

In conclusione, sussistono anche sotto questo profilo le condizioni per potere procedere a deliberare la proposta Fusione.

La Fusione non comporterà alcun aumento del capitale sociale della Società, né alcuna modifica al proprio statuto.

Ricorda, infine, che tutte le deliberazioni da adottare, da considerarsi tra loro inscindibili, in quanto strumentali o, comunque, strettamente connesse all'unica operazione di Fusione, sono sospese nella loro eseguibilità, ai sensi di legge, sino a decorrenza dei termini di opposizione da parte dei creditori delle rispettive società.

Per quanto concerne l'efficacia della Fusione, il Presidente propone, in linea con quanto previsto nei rispettivi progetti, che gli effetti siano regolati come segue.

Ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., gli effetti della Fusione decoreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504 c.c., o, qualora detta ultima iscrizione sia effettuata anteriormente alla data del 31 dicembre 2020, con decorrenza dall'1 (uno) gennaio 2021 (duemilaventuno).

In tutti i casi, le operazioni di Corazza saranno imputate nel bilancio di IMA, anche ai fini fiscali, a decorrere dall'1 (uno) gennaio 2021 (duemilaventuno).

Dichiara, infine, il Presidente che, essendo decorso il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione del Progetto di Fusione presso il Registro Imprese e dalla data di deposito delle documentazione prescritta presso la sede sociale, a mente degli articoli 2501 ter et 2501 septies codice civile, è possibile adottare legittimamente la delibera di approvazione della Fusione.

Sarà peraltro data comunicazione alle rappresentanze sindacali della prospettata operazione di fusione, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 47 comma 1 della legge 428/90.

Terminata la trattazione, prendendo la parola la dott.ssa Roberta De Simone nella sua qualità di Sindaco effettivo e a nome dell'intero Collegio Sindacale, non esprime rilievi sulle proposte del Presidente.

Quindi il Presidente, riprendendo la parola chiede che si passi alla fase della votazione.

Il Consiglio di Amministrazione, chiamato a votare, con il voto favorevole di tutti i membri presenti

d e l i b e r a

(i) di prendere atto del decorso del termine di trenta giorni dalla data di iscrizione del Progetto di Fusione presso il Registro Imprese e dalla data

di deposito della documentazione prescritta presso la sede sociale, a mente degli articoli 2501 ter et 2501 septies codice civile;

(ii) di approvare il Progetto di Fusione depositato presso il Registro Imprese di Bologna in data 11 settembre 2020 Prot. n. 62447/2020 (iscritto agli atti di detto Registro in data 14 settembre 2020) con gli allegati e la documentazione richiesti dalla legge, portante fusione per incorporazione in IMA di "**CORAZZA S.p.A.**", con sede in Bologna (BO), Via Natalino Corazza n. 9, capitale sociale Euro 5.675.000 (cinquemilioneisessantasettantacinquemila) interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna, partita IVA e codice fiscale 13042650153, Repertorio Economico Amministrativo n.ro BO-485085, sulla base della situazione patrimoniale di riferimento, a mente dell'art. 2501 quater codice civile, costituita:

- per IMA la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 redatta ai sensi dell'art. 154-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, nonché del Regolamento Emittenti emanato da CONSOB;

- per Corazza la situazione patrimoniale al 30 giugno 2020, comprensiva della documentazione di legge, approvata, in data odierna, dall'assemblea dei soci della Società Incorporanda;

(iii) di confermare che attualmente l'intero capitale sociale di CORAZZA è detenuto da IMA e che pertanto, a mente dell'art. 2505 codice civile, non si farà luogo ad alcun aumento di capitale sociale della Società, né ad attribuzione di azioni della stessa a terzi soggetti;

(iv) di dare atto che la fattispecie in esame non rientra nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2501 bis codice civile e che non sussistono comunque fatti o circostanze che possano in alcun modo precludere l'applicabilità della disciplina in materia di "fusione di società interamente possedute" di cui al citato art. 2505 codice civile;

(v) di dare atto che, al contestuale annullamento delle azioni di CORAZZA, non seguirà alcuna attribuzione di azioni della Società, ma esclusivamente l'acquisizione nel patrimonio della Società del complesso delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo all'Incorporanda e, dunque, senza che, in alcun modo, la partecipazione dei soci della Società sia modificata nella propria consistenza e/o nel suo valore dalla Fusione;

(vi) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alberto Vacchi, e al Consigliere Delegato signor Giovanni Pecchioli in via tra loro disgiunta e con espressa facoltà di farsi sostituire da speciale procuratore, ogni più ampio potere affinché - una volta che constino le condizioni di legge per il perfezionamento dell'atto di fusione stesso - possano e abbiano ad operare la progettata fusione, stipulando in concorso con il delegato dell'Incorporanda, l'atto di fusione relativo con ogni più ampia facoltà al riguardo, comprese quelle: di identificare i cespiti patrimoniali da assumersi nella società incorporante; di effettuare e perfezionare qualsiasi pratica inerente, di autorizzare le operazioni contabili conseguenti alla fusione; di addivenire all'annullamento del capitale sociale dell'Incorporanda; ed, in genere, di fare tutto quanto si rendesse necessario ai fini ed in dipendenza della fusione stessa allo scopo di far riconoscere la Società quale piena ed esclusiva proprietaria dei beni e dei diritti dell'Incorporanda; il tutto con promessa sin da ora

di averne l'operato per rato e valido sotto gli obblighi di legge senza necessità di ulteriore ratifica;

(vii) di considerare, in ogni caso, tutte le deliberazioni adottate tra loro inscindibili in quanto tutte strumentali o, comunque, strettamente connesse all'unica operazione di Fusione, dando atto che la loro eseguibilità è sospesa, ai sensi di legge, sino a decorrenza dei termini di opposizione da parte dei creditori di ciascuna società;

(viii) di disporre che l'efficacia della fusione - in linea con quanto previsto dal Progetto di Fusione - sia così regolata:

Ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., gli effetti della Fusione decoreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504 c.c., o, qualora detta ultima iscrizione sia effettuata anteriormente alla data del 31 dicembre 2020, con decorrenza dall'1 (uno) gennaio 2021 (duemilaventuno).

In tutti i casi, le operazioni di Corazza saranno imputate nel bilancio di IMA, anche ai fini fiscali, a decorrere dall'1 (uno) gennaio 2021 (duemilaventuno).

A questo punto, alle ore 10,47 (dieci e quarantasette minuti primi) il Consiglio di Amministrazione passa alla trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno di cui, per espressa richiesta del comparente, si omette la verbalizzazione notarile.

Io notaio, stante la molteplicità degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate, ho effettuato la redazione del presente verbale in momento successivo alla conclusione dei lavori come sopra evidenziato e precisamente in data 17 (diciassette) ottobre 2020 (duemilaventi) alle ore 11,30 in Bologna, nel mio studio di Via de' Carbonesi 11, con l'ausilio di mezzi elettronici e meccanici di scritturazione e da me completato personalmente su fogli tre per totali pagine undici e fin qui di questa dodicesima e da me Notaio sottoscritto.

F.to STEFANO FERRETTI Notaio

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il giorno 19 ottobre 2020 al n. 42172, serie 1T, esatti Euro 356,00.

Depositato al Registro Imprese di Bologna il giorno 19 ottobre 2020.